Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 292 del 12 dicembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 12 dicembre 1985** — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 101

LEGGE 26 novembre 1985, n. **718.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.

LEGGE 26 novembre 1985, n. **719.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

LEGGE 26 novembre 1985, n. **720.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunità europee, firmato a Dublino il 4 dicembre 1979.

LEGGE 28 novembre 1985, n. **721.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la MFO concernente l'estensione della partecipazione dell'Italia nella MFO, effettuato a Roma il 16 marzo 1976.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1985, n. **718.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della convenzione stessa.

Art. 3.

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-*bis* e 630 del codice penale, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica od una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-*bis* del codice penale.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 del codice penale aumentate dalla metà a due terzi.

Art. 4.

Salvo quanto disposto negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

a) il cittadino che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3;

b) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene;

c) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3, quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta l'estradizione.

Art. 5.

L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste negli articoli 6, paragrafi 2 e 6, e 7 della convenzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

CONVENTION INTERNATIONALE
contre la prise d'otages

Les Etats parties à la présente Convention,

Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la securité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les Etats,

Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, a la liberté et à la securité de sa personne ainsi qu'il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réaffirmant le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la cooperation entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale,

Considérant que la prise d'otages est un délit qui preoccupe gravement la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la présente Convention, quiconque commet un acte de prise d'otages doit être poursuivi ou extradé,

Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international,

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1.

1. Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la presente Convention, quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée « otage »), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la dètenir afin de contraindre une tierce partie, a savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.

2. Commet egalement une infraction aux fins de la presente Convention, quiconque:

a) Tente de commettre un acte de prise d'otages ou

b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages.

ARTICLE 2.

Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l'article premier de peines appropriees qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

ARTICLE 3.

1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'otage est détenu par l'auteur de l'infraction prend toutes mesures qu'il juge appropriées pour ameliorer le sort de l'otage, notamment pour assurer sa libération et, au besoin, faciliter son départ apres sa libération.

2. Si un objet obtenu par l'auteur de l'infraction du fait de la prise d'otages vient a être détenu par un Etat partie, ce dernier le restitue dés que possible a l'otage ou a la tierce partie visee a l'article premier, selon le cas, ou a leurs autorités appropriees.

ARTICLE 4.

Les Etats parties collaborent a la prevention des infractions prevues a l'article premier, notamment:

a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la preparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées a être commises a l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant a interdire sur leur territoire les activités illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes de prise d'otages;

b) En echangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres a prendre, le cas échéant, afin de prevenir la perpetration de ces infractions.

ARTICLE 5.

1. Tout Etat partie prend les mesures necessaires pour établir sa competence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier, qui sont commises:

a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat;

b) Par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire;

c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir; ou

d) A l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce dernier le juge approprié.

2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prevues à l'article premier dans le cas ou l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et ou l'Etat ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.

3. La presente Convention n'exclut pas une competence penale exercée en vertu de la législation interne.

ARTICLE 6.

1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s'assurer de sa personne, pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat partie devra proceder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

2. La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées sans retard directement ou par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:

a) A l'Etat ou l'infraction a été commise;

b) A l'Etat qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;

c) A l'Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité;

d) A l'Etat dont l'otage a la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

e) A l'Etat dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

f) A l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;

g) A tous les autres Etats intéressés.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visees au paragraphe 1 du présent article est en droit:

a) De communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité a établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.

4. Les droits vises au paragraphe 3 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et reglements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et reglements doivent permettre la pleine realisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans prejudice du droit de tout Etat partie, ayant etabli sa competence conformément au paragraphe 1*b*) de l'article 5, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur presumé de l'infraction et a lui rendre visite.

6. L'Etat qui procede à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats ou à l'organisation mentionnée au paragraphe 2 du présent article et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

ARTICLE 7.

L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur presumé de l'infraction en communique conformément a ses lois le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés et les organisations internationales intergouvernementales intéressèes.

ARTICLE 8.

1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception, et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément aux lois de cet Etat.

2. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d'une des infractions prévues à l'article premier jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve.

Article 9.

1. Il ne sera pas fait droit a une demande d'extradition soumise en vertu de la presente Convention au sujet d'un auteur presume de l'infraction si l'Etat partie requis a des raisons substantielles de croire:

a) Que la demande d'extradition relative a une infraction prevue a l'article premier a ete présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou

b) Que la position de cette personne risque de subir un prejudice:

i) Puor l'une quelconque des raisons visees a l'alinea *a*) du present paragraphe, ou

ii) Pour la raison que les autorités competentes de l'Etat ayant qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer avec elle.

2. Relativement aux infractions définies dans la presente Convention, les dispositions de tous les traités et arrangements d'extradition applicables entre Etats parties sont modifiées entre ces Etats parties dans la mesure ou elles sont incompatibles avec la presente Convention.

Article 10.

1. Les infractions prévues à l'article premier sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent a comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition a conclure entre eux.

2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition a l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat requis a la latitude de considérer la presente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prevues a l'article premier. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article premier comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

4. Entre Etats parties, les infractions prévues à l'article premier sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpetration que sur le territoire des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.

Article 11.

1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciarie la plus large possible dans toute procedure penale relative aux infractions prevues a l'article premier, y compris en ce qui concerne la communication de tous les eléments de preuve dont ils disposent et qui sont necessaires aux fins de la procedure.

2. Les dispositions du paragrapre 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives a l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.

Article 12.

Dans la mesure ou les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels a ces conventions sont applicables a un acte de prise d'otages particulier, et dans la mesure ou les Etats parties a la présente Convention son tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l'auteur de la prise d'otages, la présente Convention ne s'applique pas a un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armes au sens des Conventions de Genéve de 1949 et des Protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la cooperation entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 13.

La présente Convention n'est pas applicable lorsque l'infraction est commise sur le territoire d'un seul Etat, que l'otage et l'auteur présumé de l'infraction ont la nationalité de cet Etat et que l'auteur presume de l'infraction est découvert sur le territoire de cet Etat.

ARTICLE 14.

Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de l'intégrité territoriale ou de l'indépendance politique d'un Etat en contravention de la Charte des Nations Unies.

ARTICLE 15.

Les dispositions de la presente Convention n'affecteront pas l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties a ces traités; mais un Etat partie à la presente Convention ne pourra invoquer ces traités a l'égard d'un autre Etat partie a la presente Convention, qui n'est pas partie à ces traités.

ARTICLE 16.

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la presente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas a se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout Etat pourra, au moment ou il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considére pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra a tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 17.

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu'au 31 décembre 1980, au Siége de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. La presente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire general de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 18.

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront apres le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentiéme jour aprés le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE 19.

1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 20

L'original de la presente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, francois et russe font également foi, serà déposé aupres du Secrétaire general de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.

En foi de quoi les soussignès, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a eté ouverte à la signature a New York le 18 décembre 1979.

(Seguono le firme)

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE INTERNAZIONALE
relativa alla cattura degli ostaggi

Gli Stati parti della presente Convenzione,

Tenendo presenti gli obiettivi ed i princìpi della Carta delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e allo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati,

Riconoscendo in particolare che ciascuno ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale, come proclamato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici,

Riaffermando i princìpi dell'eguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, contemplati dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione sui Princìpi del Diritto Internazionale in materia di relazioni amichevoli e di cooperazione tra gli Stati in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, nonché dalle altre risoluzioni in materia dell'Assemblea Generale,

Considerando che la cattura di ostaggi è un reato che preoccupa seriamente la comunità internazionale e che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, chiunque commetta un atto di cattura di ostaggi deve essere perseguito in giudizio o estradato,

Convinti della necessità impellente di sviluppare la cooperazione internazionale tra gli Stati per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci tendenti a prevenire, reprimere e punire qualunque atto di cattura di ostaggi quale manifestazione del terrorismo internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

1. Commette un reato di cattura di ostaggi ai sensi della presente Convenzione chiunque catturi una persona (chiamata qui di seguito « ostaggio »), o la detenga e minacci di ucciderla, ferirla o di continuare a detenerla per costringere una terza parte, cioè

uno Stato, un'organizzazione internazionale intergovernativa, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone, a compiere un atto qualunque o ad astenersene quale condizione esplicita o implicita per la liberazione dell'ostaggio.

2. Commette ugualmente un reato ai fini della presente Convenzione chiunque:

a) tenti di commettere un atto di cattura di ostaggi, o

b) si renda complice di una persona che commette o tenta di commettere un atto di cattura di ostaggi.

ARTICOLO 2.

Ciascuno Stato parte renderà punibili i reati previsti dall'articolo 1 con pene adeguate che tengano conto della natura grave di detti reati.

ARTICOLO 3.

1. Lo Stato parte sul territorio del quale l'autore del reato detiene l'ostaggio adotterà tutti i provvedimenti che riterrà opportuni per migliorare le condizioni dell'ostaggio, in particolare per assicurare la sua liberazione e, se del caso, facilitare la sua partenza, dopo la sua liberazione.

2. Se un qualsiasi oggetto, che l'autore del reato ha ottenuto a seguito della cattura di ostaggi, viene in possesso di uno Stato parte, quest'ultimo lo dovrà restituire al più presto all'ostaggio o alla terza parte, di cui all'articolo 1, secondo il caso, o alle loro autorità competenti.

ARTICOLO 4.

Gli Stati parti collaboreranno alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 1, in particolare:

a) adottando tutte le misure possibili per impedire i preparativi, nei loro rispettivi territori, di detti reati destinati ad essere commessi all'interno o al di fuori del loro territorio, ivi compresi i provvedimenti intesi a vietare, nel loro territorio, le attività illegali di persone, gruppi ed organizzazioni che incoraggino, fomentino o commettano atti di cattura di ostaggi;

b) scambiandosi informazioni e coordinando l'adozione di provvedimenti amministrativi e di altre misure, se del caso, per prevenire la perpetrazione di detti reati.

ARTICOLO 5.

1. Ciascuno Stato parte adotterà i provvedimenti necessari a stabilire la propria giurisdizione riguardo ai reati previsti dall'articolo 1 che vengono commessi:

a) nel suo territorio o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato;

b) da un qualunque suo cittadino o, se detto Stato lo ritiene opportuno, dagli apolidi che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio;

c) al fine di costringere detto Stato a compiere o ad astenersi dal compiere un qualunque atto; oppure

d) contro un ostaggio che e cittadino di detto Stato, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno.

2. Ciascuno Stato parte adotterà altresì i provvedimenti necessari per stabilire la propria giurisdizione riguardo ai reati di cui all'articolo 1, nel caso in cui il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio e nel caso in cui lo Stato non lo estradi in uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. La presente Convenzione non esclude una giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione interna.

ARTICOLO 6.

1. Qualora le circostanze lo giustifichino, ciascuno Stato parte, sul cui territorio si trova il presunto autore del reato, dovrà, in conformità alla propria legislazione, detenere detta persona o adottare ogni altra misura necessaria per sorvegliare detta persona per tutto il periodo necessario ad avviare un procedimento penale o di estradizione. Detto Stato parte dovrà procedere al piu presto a delle indagini preliminari al fine di stabilire i fatti.

2. La detenzione o le altre misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo verranno immediatamente notificate direttamente o tramite il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite:

a) allo Stato dove è stato commesso il reato;

b) allo Stato che è stato oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione;

c) allo Stato di cui la persona fisica o giuridica, che è stata oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione, è cittadino;

d) allo Stato di cui l'ostaggio è cittadino o sul territorio del quale ha la sua residenza abituale;

e) allo Stato di cui l'autore presunto del reato ha la cittadinanza o, se quest'ultimo e apolide, allo Stato sul cui territorio ha la sua residenza abituale;

f) all'organizzazione internazionale intergovernativa che è stata oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione;

g) a tutti gli altri Stati interessati.

3. Ogni persona nei confronti della quale vengono adottate le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha diritto:

a) di comunicare al piu presto con il piu vicino rappresentante competente dello Stato di cui e cittadino o che è comunque autorizzato a stabilire detto contatto, o, se si tratta di un apolide, dello Stato sul territorio del quale ha la sua residenza abituale;

b) di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato.

4. I diritti, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, dovranno essere esercitati in conformità alle leggi e regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova il presunto autore del reato; resta inteso tuttavia che dette leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione degli obiettivi per i quali vengono accordati i diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non pregiudicheranno il diritto di ciascuno Stato parte, che abbia rivendicato la sua giurisdizione in conformità al paragrafo 1 *b*) dell'articolo 5, di invitare il Comitato internazionale della Croce rossa a mettersi in contatto e a visitare il presunto autore del reato.

6. Lo Stato che effettua l'inchiesta preliminare prevista al paragrafo 1 del presente articolo dovrà comunicare immediatamente le conclusioni di detta inchiesta agli Stati o all'organizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed informarli se intende esercitare la propria giurisdizione.

ARTICOLO 7.

Lo Stato parte, ove il presunto autore del reato viene sottoposto a giudizio, dovrà comunicare, in conformità alla propria legislazione, il risultato finale del procedimento giudiziario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che provvederà ad informarne gli altri Stati interèssati e le organizzazioni internazionali intergovernative interessate.

ARTICOLO 8.

1. Lo Stato parte, sul territorio del quale viene scoperto il presunto autore del reato, se non provvede ad estradarlo, sarà ob-

bligato a sottoporre il caso, senza alcuna eccezione, sia che il reato sia stato commesso sul suo territorio, oppure no, alle proprie autorità competenti perché esercitino l'azione penale secondo la procedura conforme alla legislazione di detto Stato. Dette autorità prenderanno la loro decisione alle stesse condizioni che per qualunque altro reato di diritto comune di natura grave, ai sensi della legislazione di detto Stato.

2. Qualunque persona contro la quale viene iniziato un procedimento per uno dei reati di cui all'articolo 1 godrà di un trattamento equo in tutte le fasi del processo, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e garanzie previsti dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale essa si trova.

ARTICOLO 9.

1. Una domanda di estradizione, relativa ad un presunto autore di reato, presentata in virtù della presente Convenzione, non verrà accolta se lo Stato parte richiesto ha valide ragioni di ritenere che:

a) la domanda di estradizione relativa ad un reato previsto dall'articolo 1 sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona in ragione della sua razza, religione, nazionalità, origine etnica o opinioni politiche; o

b) possa essere arrecato pregiudizio alla posizione di detta persona:

i) per una qualunque delle ragioni previste dal comma *a*) del presente paragrafo, o

ii) in quanto le autorità competenti dello Stato, che ha diritto ad esercitare i diritti di protezione, non può comunicare con detta persona.

2. Per quanto riguarda i reati definiti nella presente Convenzione, le disposizioni di tutti i trattati ed accordi di estradizione applicabili tra gli Stati parti vengono modificate tra detti Stati parti nella misura in cui dette disposizioni sono incompatibili con la presente Convenzione.

ARTICOLO 10.

1. I reati di cui all'articolo 1 saranno considerati inclusi come reati soggetti ad estradizione in ogni trattato di estradizione concluso tra gli Stati parti. Gli Stati parti si impegneranno ad includere detti reati come reati soggetti ad estradizione in ogni trattato di estradizione che concluderanno tra loro.

2. Se uno Stato parte, che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato parte con il quale non è vincolato da un trattato di estradizione, lo Stato richiesto ha la facoltà di considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione per quanto riguarda i reati previsti dall'articolo 1. L'estradizione sarà subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione alla esistenza di un trattato considereranno i reati di cui all'articolo 1 come reati soggetti ad estradizione tra loro alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

4. Ai fini dell'estradizione, i reati, di cui all'articolo 1, verranno considerati tra gli Stati parti come se fossero stati commessi non solo nel luogo della loro perpetrazione, ma anche sul territorio degli Stati che devono stabilire la loro giurisdizione in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 5.

ARTICOLO 11.

1. Gli Stati parti si presteranno l'un l'altro la massima assistenza giudiziaria su qualunque procedimento penale relativo ai reati previsti dall'articolo 1 e si scambieranno ogni elemento di prova a loro disposizione necessario al procedimento.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicheranno gli obblighi relativi alla reciproca assistenza giudiziaria contemplati da ogni altro trattato.

ARTICOLO 12.

Nella misura in cui le Convenzioni di Ginevra del 1949 per la protezione delle vittime della guerra o i Protocolli addizionali possono applicarsi a un atto di cattura di ostaggi e nella misura in cui gli Stati parti alla presente Convenzione sono tenuti, in virtù di dette Convenzioni, a perseguire o a consegnare l'autore della cattura di ostaggi, la presente Convenzione non verrà applicata ad un atto di cattura di ostaggi commesso durante conflitti armati, come definiti nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei relativi Protocolli, ivi compresi i conflitti armati, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo addizionale I del 1977, nei quali i popoli lottano contro il dominio coloniale l'occupazione straniera e i regimi razzisti, nell esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione, affermato dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 13.

La presente Convenzione non potrà essere applicata se il reato viene commesso sul territorio di un solo Stato l'ostaggio e l'autore presunto del reato sono cittadini di detto Stato e l'autore presunto del reato viene scoperto nel territorio di detto Stato.

ARTICOLO 14.

Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata come legittimante la violazione dell'integrità territoriale o dell'indipendenza politica di uno Stato in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 15.

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno l'applicazione dei trattati sull'asilo politico, in vigore alla data di adozione della presente Convenzione, per quanto riguarda gli Stati parti di detti trattati; tuttavia uno Stato parte della presente Convenzione non potrà invocare detti trattati nei confronti di un altro Stato parte alla presente Convenzione che non e parte di detti trattati.

ARTICOLO 16.

1. Ogni controversia tra due o piu Stati parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non viene risolta per via di negoziato, viene sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno degli Stati. Se, durante i sei mesi che seguono la richiesta di arbitrato, le Parti non riescono a mettersi d'accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque delle parti può deferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando un'istanza in conformità allo Statuto della Corte.

2. Ciascuno Stato potrà, al momento della firma, ratifica o adesione alla presente Convenzione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno vincolati da dette disposizioni nei confronti dello Stato parte che avra formulato tale riserva.

3. Ogni Stato parte che avra formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà ritirare tale riserva in qualunque momento inviando una notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 17.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati, fino al 31 dicembre 1980, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

2. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 18.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Per ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

ARTICOLO 19.

1. Ogni Stato parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 20.

L'originale della presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, verrà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, che è stata aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 839):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 15 novembre 1983.
Assegnato alle commissioni riunite II (AFFARI ESTERI) e IV (GIUSTIZIA), in sede referente, il 20 gennaio 1985, con pareri delle commissic
Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 16, 28 febbraio 1985.
Relazione scritta annunciata il 25 marzo 1985 (atto n. 839/A - relatori: on. SPINI - on. LA RUSSA).
Esaminato in aula il 21 maggio 1985 e approvato il 23 maggio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1366):

Assegnato alla 3ª commissione (AFFARI ESTERI), in sede referente, il 29 giugno 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 25 settembre 1985.
Relazione scritta annunciata il 22 ottobre 1985 (atto n. 1366/A - relatore: on. FERRARA SALUTE).
Esaminato in aula e approvato il 14 novembre 1985.

LEGGE 26 novembre 1985, n. **719.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della convenzione stessa.

Lo Stato italiano, facendo uso della facoltà prevista dall'articolo 13 della convenzione e tenendo conto anche dei criteri per la valutazione della politicità del reato in tale articolo indicati, rifiuterà l'estradizione riguardo a qualsiasi reato elencato nell'articolo 1 della convenzione stessa che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente de Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

CONVENTION
européenne pour la répression du terrorisme

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la presente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Conscients de l'inquiétude croissante causée par la multiplication des actes de terrorisme;

Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de tels actes n échappent pas à la poursuite et au châtiment;

Convaincus que l'extradition est un moyen particulièrement efficace de parvenir à ce résultat,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Pour les besoins de l'extradition entre Etats Contractants, aucune des infractions mentionnées ci-après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques:

a. les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée a La Haye le 16 décembre 1970;

b. les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la securité de l'aviation civile, signee à Montréal le 23 septembre 1971;

c. les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;

d. les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otage ou la sequestration arbitraire;

e. les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusees, armes a feu automatiques, ou de lettres ou colis pieges dans la mesure ou cette utilisation presente un danger pour des personnes;

f. la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.

Article 2

1. Pour les besoins de l'extradition entre Etats Contractants, un Etat Contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n'est pas visé à l'article 1er et que est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.

2. Il en sera de même en ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autre que ceux visés à l'article 1er, lorsqu'il a créé un danger collectif pour des personnes.

3. Il en sera de même en ce qui concerne la tentative de commetre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.

Article 3

Les dispositions de tous traités et accords d'extradition applicables entre les Etats Contractants, y compris la Convention europeenne d'extradition, sont en ce qui concerne les relations entre Etats Contractants modifiées dans la mesure ou elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Article 4

Pour les besoins de la présente Convention et pour autant qu'une des infractions visées aux articles 1er ou 2 ne figure pas sur la liste de cas d'extradition dans un traité ou une convention d'extradition en vigueur entre les Etats Contractants, elle est considérée comme y etant comprise.

Article 5

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interpretee comme impliquant une obligation d'extrader si l'Etat requis a des raisons serieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction visée à l'article 1er ou 2 a eté presentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravee pour l'une ou l'autre de ces raisons.

Article 6

1. Tout Etat Contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d'une infraction visée à l'article 1er dans le cas ou l'auteur soupçonné de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas après avoir reçu une demande d'extradition d'un Etat Contractant dont la compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également dans la législation de l'Etat requis.

2. La présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Article 7

Un Etat Contractant sur le territoire duquel l'auteur soupçonné d'une infraction visee à l'article 1er est découvert et qui a reçu une demande d'extradition dans les conditions mentionnées au paragraphe 1er de l'article 6, soumet, s'il n'extrade pas l'auteur soupçonné de l'infraction, l'affaire sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.

Article 8

1. Les Etats Contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale dans toute procédure relative aux infractions visées à l'article 1er ou 2. Dans tous les cas, la loi applicable en ce qui concerne l'assistance mutuelle en matière pénale est celle de l'Etat requis. Toutefois, l'entraide judiciare ne pourra pas être refusée pour le seul motif qu'elle concerne une infraction politique ou une infraction connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'accorder l'entraide judiciaire si l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide motivée par une infraction visée à l'article 1er ou 2 a eté présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'etre aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

3. Les dispositions de toús traités et accords d'entraide judiciaire en matière pénale applicables entre les Etats Contractants, y compris la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, sont en ce qui concerne les relations entre Etats Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Article 9

1. Le Comité europeen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suit l'exécution de la présente Convention.

2. Il facilite autant que de besoin le reglement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.

Article 10

1. Tout différend entre Etats Contractants concernant l'interprétation ou l'application de la presente Convention qui n'a pas eté reglé dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 9, sera, à la requête de l'une des Parties au différend, soumis à l'arbitrage. Chacune des Parties désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre, l'arbitre sera désigné a la demande de l'autre Partie, par le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Si le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme est le ressortissant de l'une des Parties au différend, la désignation de l'arbitre incombera au Vice-Président de la Cour, si le Vice-Président est le ressortissant de l'une des Parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au différend. La même procedure s'appliquera au cas ou les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre.

2. Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité. Sa sentence sera définitive.

Article 11

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés pres le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 12

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet immédiatement ou a une date ultérieure précisée dans la notification.

Article 13

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1[er] qu'il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à condition qu'il s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris:

a. qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien

b. qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée; ou bien

c. que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.

2. Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa reception.

3. Un Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1[er] de cet article ne peut prétendre à l'application de l'article 1[er] par un autre Etat; toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cet article dans la mesure ou il l'a lui-même accepté.

Article 14

Tout Etat Contractant pourra dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Une telle dénonciation prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.

Article 15

La Convention cesse de produire ses effets à l'égard de tout Etat Contractant qui se retire du Conseil de l'Europe ou qui cesse d'y appartenir.

Article 16

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c. toute date d'entrée en vigueur de la presente Convention conformément à son article 11;

d. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l'article 12;

e. toute réserve formulée en application du paragraphe 1er de l'article 13;

f. le retrait de toute réserve effectué en application du paragraphe 2 de l'article 13;

g. toute notification reçue en application de l'article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;

h. toute cessation des effets de la Convention en application de l'article 15.

En foi de quoi, les soussignes, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en francais et en anglais, les deux textes faisant également foi. en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE
europea per la repressione del terrorismo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

tenendo conto che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e quello di raggiungere una maggiore unità tra i suoi membri;

consapevoli della crescente inquietudine causata dall'aumento di atti terroristici;

desiderando adottare misure efficaci per assicurare che gli esecutori di tali atti non possano sottrarsi ai procedimenti penali e alla relativa pena;

convinti che l'estradizione e una misura particolarmente efficace al fine di raggiungere tali risultati,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Ai fini dell'estradizione tra gli Stati contraenti, nessuno dei seguenti reati verra considerato come reato politico o reato connesso a un reato politico, o reato ispirato da ragioni politiche:

a) un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione per la repressione dell'illecita cattura di un aeromobile, firmata all'Aja il 16 dicembre 1970;

b) un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione per la repressione di atti illegali compiuti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971;

c) un reato grave che comporta un attentato alla vita, alla integrità fisica o alla libertà di persone che godono di protezione internazionale, ivi inclusi gli agenti diplomatici;

d) un reato che comporta un rapimento, la cattura di un ostaggio o un sequestro arbitrario;

e) un reato che comporta il ricorso a bombe, granate, razzi, armi automatiche, o plichi o pacchi contenenti esplosivi ove il loro uso rappresenti un pericolo per le persone;

f) un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati che precedono o la partecipazione in veste di complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale reato.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini dell'estradizione tra Stati contraenti, uno Stato contraente può decidere di non considerare come reato politico o reato connesso a un reato politico o reato ispirato da ragioni politiche un reato grave che comporti un atto di violenza, diverso da quelli contemplati all'articolo 1, contro la vita, integrità fisica o libertà di una persona.

2. Ugualmente per quanto concerne un reato grave che comporti un atto contro la proprietà, diverso da quelli contemplati all'articolo 1, qualora tale atto abbia costituito un pericolo collettivo per le persone.

3. Ugualmente per quanto concerne un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati di cui sopra o la partecipazione in veste di complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale reato.

ARTICOLO 3.

Le disposizioni di tutti i trattati e accordi di estradizione applicabili tra gli Stati contraenti, ivi inclusa la Convenzione europea sull'estradizione, vengono modificate, tra gli Stati contraenti, nella misura in cui siano incompatibili con la presente Convenzione.

ARTICOLO 4.

Ai fini della presente Convenzione e in quei casi in cui un qualsiasi reato di cui all'articolo 1 o 2 non sia elencato come reato suscettibile di estradizione in alcuna convenzione o trattato di estradizione tra gli Stati contraenti, tale reato verrà considerato come incluso in detti strumenti.

ARTICOLO 5.

Nulla nella presente Convenzione dovrà interpretarsi in modo da imporre un obbligo di estradizione, ove lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione per un

reato di cui agli articoli 1 o 2 sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona a causa della sua razza, religione o credo politico, o che la posizione di tale persona possa subire pregiudizio per una qualsiasi di dette ragioni.

ARTICOLO 6.

1. Ciascuno Stato contraente adotterà quelle misure che si rendono necessarie per stabilire la propria giurisdizione relativa a un reato menzionato all'articolo 1, qualora il presunto colpevole sia presente sul proprio territorio e non lo estradi dopo aver ricevuto una richiesta di estradizione da uno Stato contraente la cui giurisdizione è basata su una norma di giurisdizione che esista similmente nella legislazione dello Stato richiesto.

2. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione nazionale.

ARTICOLO 7.

Uno Stato contraente, nel cui territorio viene scoperta una persona sospettata di aver commesso un reato di cui all'articolo 1 e che abbia ricevuto una richiesta di estradizione, ai sensi delle condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, dovrà - ove non estradi tale persona - sottoporre il caso, senza alcuna eccezione e senza indebiti indugi, alle proprie autorità competenti perche avviino il procedimento penale Tali autorità adotteranno le loro decisioni allo stesso modo che se si trattasse di un qualsiasi reato di natura grave ai sensi della legislazione di tale Stato.

ARTICOLO 8.

1. Gli Stati contraenti dovranno fornirsi l'un l'altro il massimo grado di assistenza reciproca relativamente a questioni penali connesse ai procedimenti penali intentati in materia dei reati citati all'articolo 1 o 2. La legislazione dello Stato richiesto relativa alla reciproca assistenza in materia di questioni penali si applicherà in tutti i casi. Ciò nonostante, tale assistenza non potrà essere rifiutata per il solo fatto di riguardare un reato politico o un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da ragioni politiche.

2. Nulla di quanto previsto dalla presente Convenzione dovrà essere interpretato in modo da imporre un obbligo a fornire reciproca assistenza, ove lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza reciproca, relativamente ad un reato citato agli articoli 1 o 2, sia stata fatta allo scopo di

processare o punire una persona a causa della sua razza, religione, nazionalità o credo politico, o per ritenere che la posizione di tale persona possa subire pregiudizio per una qualsiasi di dette ragioni.

3. Le disposizioni di ogni trattato e intesa in materia di assistenza reciproca, relativamente alle questioni penali applicabili tra gli Stati contraenti, ivi inclusa la Convenzione europea per l'assistenza reciproca in questioni penali, verranno modificate tra gli Stati contraenti nella misura in cui sono incompatibili con la presente Convenzione.

ARTICOLO 9.

1. La Commissione europea per i problemi penali del Consiglio d'Europa verrà tenuta informata circa l'applicazione della presente Convenzione.

2. Essa farà tutto quanto sara necessario per facilitare una soluzione amichevole di qualsiasi difficoltà possa sorgere a seguito della esecuzione della Convenzione.

ARTICOLO 10.

1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sulla materia dell'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, che non sia stata risolta secondo quanto disposto all'articolo 9, paragrafo 2, verrà demandata ad arbitrato, su richiesta di una delle Parti in disputa. Ciascuna Parte nominerà un arbitro e i due arbitri nomineranno un terzo arbitro. Ove una Parte non abbia nominato il proprio arbitro entro i tre mesi successivi alla richiesta di arbitrato, egli sarà nominato, su richiesta dell'altra Parte, dal Presidente del Tribunale europeo per i diritti dell'uomo. Qualora quest'ultimo fosse un cittadino di una delle Parti in disputa, questo compito verrà svolto dal Vicepresidente del Tribunale, oppure, se il Vicepresidente è cittadino di una delle Parti in disputa, dal giudice della Corte di grado più elevato che non è cittadino di una delle Parti in disputa. La stessa procedura verrà seguita se gli arbitri non possono concordare sulla scelta del terzo arbitro.

2. Il Tribunale arbitrale dovrà esso stesso stabilire la propria procedura. Le sue decisioni verranno adottate a maggioranza. La sua sentenza sara definitiva.

ARTICOLO 11.

1. La Convenzione sarà aperta alla firma da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione

verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Nei confronti di uno Stato firmatario che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione successivamente, essa entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 12.

1. Qualsiasi Stato può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Qualsiasi Stato puo, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o in qualsiasi data successiva, e mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere la presente Convenzione a qualsiasi altro territorio o territori specificati nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali e responsabile o nel cui nome e autorizzato ad assumersi degli impegni.

3. Ogni dichiarazione presentata ai sensi del paragrafo che precede puo, rispetto a un qualsiasi territorio menzionato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro entrerà in vigore immediatamente o in quella data successiva che potrà essere specificata nella notifica.

Articolo 13.

1. Qualsiasi Stato può, all'atto della firma o all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare che si riserva il diritto di rifiutare l'estradizione riguardo a qualsiasi reato citato all'articolo 1 che esso consideri un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da ragioni politiche, a condizione che si impegni di tener debito conto, nel valutare la natura del reato, di ogni aspetto particolarmente grave, ivi incluso:

a) il fatto che esso ha costituito un pericolo collettivo per la vita, integrità fisica o libertà delle persone; o

b) il fatto che abbia colpito persone estranee alle ragioni che l'hanno ispirato; o

c) il fatto che si è ricorso a mezzi crudeli o malvagi nel perpetrare il reato.

2. Qualsiasi Stato può ritirare interamente o in parte una riserva che ha fatto, in conformità al precedente paragrafo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa che avrà effetto dalla data di ricevimento della stessa.

3. Uno Stato, che ha fatto una riserva in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, non potrà richiedere l'applicazione dell'articolo 1 da parte di alcun altro Stato; esso può, tuttavia, qualora la sua riserva sia parziale o condizionale, richiedere l'applicazione di tale articolo nella misura in cui lo ha esso stesso accettato.

ARTICOLO 14.

Qualsiasi Stato contraente può denunziare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Ogni denunzia avrà effetto immediatamente o in quella data posteriore che potrà essere specificata nella notifica.

ARTICOLO 15.

La presente Convenzione cessa di avere effetto nei confronti di un qualsiasi Stato contraente che si ritiri da essa o cessi di essere Membro del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 16.

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio:

a. ogni firma;

b. ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 11 della stessa;

d. ogni dichiarazione o notifica ricevuta in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 12;

e. ogni riserva fatta in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1;

f. il ritiro di qualsiasi riserva, effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2;

g. ogni notifica ricevuta ai sensi dell'articolo 14 e la data in cui la denuncia avra effetto;

h. ogni cessazione degli effetti della Convenzione ai sensi dell'articolo 15.

In fede di ciò, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, questo 27° giorno di gennaio 1977, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un'unica copia che resterà depositata presso gli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno Stato firmatario.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1113):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 16 gennaio 1984.

Assegnato alle commissioni riunite III (AFFARI ESTERI) e IV (GIUSTIZIA), in sede referente, il 1° marzo 1984, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 27 settembre 1984; 28 febbraio 1985; 14, 28 marzo 1985.

Esaminato in aula il 21, 23, 24 maggio 1985 e approvato il 30 maggio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1382):

Assegnato alla 3ª commissione (AFFARI ESTERI), in sede referente, l'8 luglio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 settembre 1985, 2 ottobre 1985.

Relazione scritta annunciata il 22 ottobre 1985 (atto n. 1382/A - relatore: on. FERRARA SALUTE).

Esaminato in aula e approvato il 14 novembre 1985.

LEGGE 26 novembre 1985, n. **720.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunità europee, firmato a Dublino il 4 dicembre 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunità europee, firmato a Dublino il 4 dicembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'accordo stesso.

Lo Stato italiano, facendo uso della facoltà prevista dall'articolo 3 dell'accordo e tenendo conto anche dei criteri per la valutazione della politicità del reato indicati nell'articolo 13 della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977, rifiuterà l'estradizione riguardo a qualsiasi reato elencato nell'articolo 1 della convenzione stessa che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

ACCORDO

relativo all'applicazione della Convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunità europee

Gli Stati membri delle Comunità europee,

nell'intento di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra di essi per la lotta contro gli atti di violenza;

in attesa della ratifica senza riserve della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, firmata il 27 gennaio 1977 a Strasburgo, qui di seguito denominata « Convenzione europea », da parte di tutti gli Stati membri delle Comunità europee, qui di seguito denominati « Stati membri »,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Il presente Accordo si applica alle relazioni tra due Stati membri, di cui almeno uno non sia parte della Convenzione europea oppure sia parte di detta Convenzione ma abbia formulato riserve.

ARTICOLO 2.

(1) Nelle relazioni tra due Stati membri parti della Convenzione europea, alla quale almeno uno abbia formulato una riserva, l'applicazione della Convenzione europea è regolata dalle disposizioni del presente Accordo.

(2) Nelle relazioni tra due Stati membri, di cui almeno uno non sia parte della Convenzione europea l'applicazione degli articoli da 1 a 8 e l'articolo 13 di detta Convenzione è regolata dalle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 3.

(1) Ogni Stato membro che si sia valso della facoltà di riserva prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea deve dichiarare

se intende valersi per l'applicazione del presente Accordo di detta riserva.

(2) Ogni Stato membro che abbia firmato la Convenzione europea ma non l'abbia ancora ratificata, accettata o approvata, deve dichiarare se intende valersi per l'applicazione del presente Accordo della facoltà di riserva prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea.

(3) Ogni Stato membro che non abbia firmato la Convenzione europea può dichiarare che si riserva il diritto di rifiutare l'estradizione per un reato elencato nell'articolo 1 della Convenzione europea, che esso considera reato politico, reato connesso con un reato politico o reato ispirato da un movente politico, purché si impegni a sottoporre il caso, senza eccezione alcuna e senza ritardo ingiustificato, alle proprie autorità competenti al fine di promuovere un procedimento penale. Dette autorità prendono la loro decisione nello stesso modo che nei casi di reati gravi, in conformità alla legge del proprio Stato.

(4) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono ammesse unicamente le riserve previste dal paragrafo 3 del presente articolo e dell'articolo 13 della Convenzione europea. Qualsiasi altra riserva è priva di efficacia tra gli Stati membri.

(5) Uno Stato membro che abbia formulato una riserva può pretendere che un altro Stato applichi il presente Accordo solo nella misura in cui l'Accordo è ad esso applicabile.

Articolo 4.

(1) Le dichiarazioni di cui all'articolo 3 possono essere fatte da uno Stato membro all'atto della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

(2) Ogni Stato membro può ritirare in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente, una riserva formulata ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 dell'articolo 3 mediante una dichiarazione indirizzata al Ministero degli affari esteri di Irlanda. La dichiarazione prende effetto dal giorno in cui è ricevuta.

(3) Il Ministero degli affari esteri di Irlanda comunicherà tali dichiarazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5.

Le controversie tra Stati membri riguardanti la interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, che non siano state composte mediante negoziato, saranno sottoposte, su richiesta di una delle parti della controversia, ad arbitrato conformemente alla procedura prevista nell'articolo 10 della Convenzione europea.

ARTICOLO 6.

(1) Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri delle Comunità europee. Esso sarà ratificato, accettato o approvato. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri di Irlanda.

(2) L'Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati che sono membri delle Comunità europee il giorno in cui il presente Accordo è aperto alla firma.

ARTICOLO 7.

(1) Ogni Stato membro può, all'atto della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori a cui si applica il presente Accordo.

(2) Ogni Stato membro può, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in qualsiasi altro momento in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Ministero degli affari esteri di Irlanda, estendere l'applicazione del presente Accordo ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, per il quale esso cura le relazioni internazionali o per conto del quale ha la facoltà di concludere accordi.

(3) Ogni dichiarazione fatta ai sensi del precedente paragrafo, per quanto riguarda i territori in essa designati, può essere denunciata mediante notifica indirizzata al Ministero degli affari esteri di Irlanda. La denuncia prende effetto immediatamente o dalla data successiva precisata nella notifica.

(4) Il Ministero degli affari esteri di Irlanda provvede a comunicare tali dichiarazioni o notifiche agli altri Stati membri.

ARTICOLO 8.

Il presente Accordo cessa di avere vigore alla data in cui tutti gli Stati membri diventano parti della Convenzione europea senza riserve.

Fatto a Dublino, addì 4 dicembre 1979 in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, in un unico esemplare depositato negli archivi del Ministero degli affari esteri di Irlanda che provvederà a rimettere copie certificate conformi a ciascuno degli Stati membri.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1112):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 16 gennaio 1984.

Assegnato alle commissioni riunite III (AFFARI ESTERI) e IV (GIUSTIZIA), in sede referente, il 5 marzo 1984, con pareri delle commissioni I e II

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 27 settembre 1984; 28 febbraio 1985; 14, 28 marzo 1985.

Esaminato in aula il 21, 23, 24 maggio 1985 e approvato il 30 maggio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1381):

Assegnato alla 3ª commissione (AFFARI ESTERI), in sede referente, l'8 luglio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 settembre 1985, 2 ottobre 1985.

Relazione scritta annunciata il 22 ottobre 1985 (atto n. 1381/A - relatore: on. FERRARA SALUTE).

Esaminato in aula e approvato il 14 novembre 1985.

LEGGE 28 novembre 1985, n. **721.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la MFO concernente l'estensione della partecipazione dell'Italia nella MFO, effettuato a Roma il 16 marzo 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra l'Italia e la Multinational Force and Observer (MFO) concernente l'estensione della partecipazione dell'Italia nella MFO, effettuato a Roma il 16 marzo 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello scambio di lettere stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

TESTO DELLE LETTERE

Rome - March, 16, 1984

Dear Mr. Minister,

I have the honor to refer to the exchange of letters of March 16, 1982, betwen the Multinational Force and Observers (MFO) and the Government of Italy providing for the contribution of a naval contingent by Italy to the MFO. This exchange of letters constituted an agreement, which became effective on March 25, 1982, setting forth the terms and conditions of Italy's participation in the MFO. This agreement provided for participation by Italy in the MFO for a period of at least two years, which may be extended by agreement.

I acknowledge with gratitude the willingness of your Government, expressed in your letter of February 6 to the late Director General Hunt, to continue Italy's contribution to the MFO. I have the honor to propose that the present letter, together with your reply, shall constitute an agreement to extend the participation of Italy in the MFO, under the terms and conditions set forth in the exchange of letters referenced above, for an additional period of two years commencing March 25, 1984. The agreement will take effect either on the date on which the Government of Italy notifies the completion of the necessary procedures for its entry into force, or on the date on which the Government of Italy notifies the provisional implementation of the agreement. Italy's participation may be further extended by agreement.

I wish to confirm in addition that the interpretative understandings expressed in the separate exchange of letters of March 16, 1982, will remain in effect during the additional two year period.

I would like to take this opportunity to express my appreciation for the exceptional contribution that the Government of Italy has made to the MFO. The Italian contingent has performed admirably and professionally and has been a source of pride to the MFO.

With assurances of my highest consideration,

Yours sincerely,

Victor H. Dikeos
Director General

Onorevole Giulio Andreotti
Ministro degli affari esteri
Roma

Rome, 16th March 1984

Dear Mr. Director General,

Thank you for your letter of March 16, 1984, concerning the extension of Italy's participation in the Multinational Force and Observers (MFO).

My Government concurs with your proposal that your letter of March 16, 1984, together with this reply, shall constitute ad agreement to extend the participation of Italy in the MFO for a period of two years commencing March 25, 1984.

The agreement will take effect either on the date on which the Government of Italy notifies the completion of the necessary procedures for its entry into force or on the date on which the Government of Italy notifies the provisional implementation of the agreement.

Italy's participation shall continue to be governed by the terms and conditions set forth in the exchange of letters of March 16, 1982, between the Government of Italy and the MFO.

Italy's participation may be further extended by agreement.

My Government also confirms that the interpretative understandings expressed in the separate exchange of letters of March 16, 1982, will remain in effect for this additional two year period.

With assurances of my highest consideration,

Yours sincerely,

Giulio Andreotti
Ministro degli affari esteri

The Honorable
Victor H. Dikeos
Director General
Multinational Force and Observers
Rome

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, 16 marzo 1984

Caro Sig. Ministro,

ho l'onore di riferirmi allo scambio di lettere del 16 marzo 1982 tra la Forza multinazionale e di osservatori (MFO) e il Governo italiano che prevede da parte dell'Italia il contributo di un contingente navale alla MFO. Detto scambio di lettere costituiva un accordo che aveva effetto dal 25 marzo 1982, stabilendo i termini e le condizioni della partecipazione dell'Italia nella MFO per un periodo di almeno due anni, estensibile mediante accordo.

Prendo atto con gratitudine della disponibilità del suo Governo, espressa nella sua lettera del 6 febbraio al defunto direttore generale Hunt, di continuare il contributo dell'Italia alla MFO. Ho l'onore di proporre che la presente lettera, insieme alla Sua risposta, costituiscano un accordo per estendere la partecipazione dell'Italia nella MFO, alle clausole e condizioni stabilite nello scambio di lettere sopramenzionato, per un periodo addizionale di due anni a partire dal 25 marzo 1984. L'accordo avrà effetto o dalla data in cui il Governo italiano notificherà l'adempimento delle necessarie procedure per la sua entrata in vigore o dalla data in cui il Governo italiano notificherà l'applicazione provvisoria dell'accordo. La partecipazione dell'Italia potrà essere ulteriormente estesa mediante accordo.

Desidero inoltre confermare che le intese interpretative espresse nel separato scambio di lettere del 16 marzo 1982 continueranno ad avere effetto durante il periodo addizionale di due anni.

Colgo l'occasione per esprimere il mio apprezzamento per l'eccezionale contributo che il Governo italiano ha dato alla MFO. Il contingente italiano ha svolto ammirevolmente e professionalmente il proprio compito ed è stato una fonte di orgoglio per la MFO.

Con l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Victor H. Dikeos
Direttore generale

Onorevole
Giulio Andreotti
Ministro degli affari esteri
Roma

Roma, 16 marzo 1984

Caro Sig. Direttore generale,

La ringrazio della Sua lettera del 16 marzo 1984, concernente l'estensione della partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale e di osservatori (MFO).

Il mio Governo concorda con la Sua proposta che la Sua lettera del 16 marzo 1984; insieme a questa risposta, costituiscano un accordo per estendere la partecipazione dell'Italia nella MFO per un periodo di almeno due anni a partire dal 25 marzo 1984.

L'accordo avrà effetto o dalla data in cui il Governo italiano notificherà l'adempimento delle necessarie procedure per la sua entrata in vigore o dalla data in cui il Governo italiano notificherà l'applicazione provvisoria dell'accordo.

La partecipazione dell'Italia continuerà ad essere regolata dalle clausole e dalle condizioni stabilite nello scambio di lettere del 16 marzo 1982 tra il Governo italiano e la MFO.

La partecipazione dell'Italia potrà essere ulteriormente estesa mediante accordo.

Il mio Governo conferma pure che le intese interpretative espresse nel separato scambio di lettere del 16 marzo 1982 continueranno ad aver effetto durante questo periodo addizionale di due anni.

Con l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Giulio Andreotti
Ministro degli affari esteri

Onorevole
Victor H. Dikeos
Direttore generale
Forza multinazionale e di osservatori
Roma

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2048):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 17 settembre 1984.
Assegnato alla III commissione (AFFARI ESTERI), in sede referente, il 25 ottobre 1984, con pareri delle commissioni I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 30 gennaio 1985.
Relazione scritta annunciata l'11 aprile 1985 (atto n. 2048/A - relatore: on. GUNNELLA).
Esaminato in aula il 21 maggio 1985 e approvato il 23 maggio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1367):

Assegnato alla 3ª commissione (AFFARI ESTERI), in sede referente, il 29 giugno 1985, con pareri delle commissioni 4ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 18 settembre 1985.
Relazione scritta annunciata l'8 novembre 1985 (atto n. 1367/A - relatore: on. ORLANDO).
Esaminato in aula e approvato il 14 novembre 1985.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651235/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.